



INTEGRAZIONI

ALLE INDICAZIONI GENERALI FIGC
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

10 Agosto 2021

**INTEGRAZIONI ALLE INDICAZIONI GENERALI FIGC
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19**

10 Agosto 2021

A seguito delle intervenute disposizioni normative emanate dal Governo, nonché delle richieste di chiarimento pervenute dalle Componenti e dalle Società, la FIGC ha ritenuto necessario aggiornare i Protocolli recentemente pubblicati per la Stagione Sportiva 2021/2022 del calcio professionistico¹ e dilettantistico/giovanile/attività di base², finalizzati al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, con i seguenti riferimenti che si intendono quali parte integrante e complementamento dei citati documenti.

**INTEGRAZIONI RIFERITE AI PROTOCOLLI PROFESSIONISTI E
DILETTANTI/GIOVANILE/ATTIVITÀ DI BASE**

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Con riferimento ai Protocolli del calcio professionistico e dilettantistico/giovanile/attività di base, finalizzati al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, i **requisiti riguardanti la partecipazione del pubblico** si intendono aggiornati ed integrati sulla base delle seguenti disposizioni normative:

DL 22 Aprile 2021, n.52, come modificato dal DL 23 Luglio 2021, n. 105

- Art. 5:

- 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,

¹ Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare in presenza di spettatori) del Calcio professionistico maschile, Serie A femminile, Competizioni Primavera 1 e 2 e Arbitri, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del 1 Luglio 2021

² Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) Calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli Arbitri di tutte le relative categorie), agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, non diversamente disciplinato da altro Protocollo FIGC finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del 4 Agosto 2021

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

- 2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medica sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

▪ Art. 9 bis, comma 2

- Le disposizioni di cui al comma 1 (Impiego certificazioni verdi Covid-19 per eventi e competizioni sportivi) si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

▪ Art. 9 bis, comma 4

- I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

DL 6 Agosto 2021, n. 111

▪ Art. 4

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

N.B. Per opportuna completezza, fatte salve le modifiche ed integrazioni intervenute in osservanza alle disposizioni normative sopra richiamate, i restanti contenuti richiamati all'interno della sezione dei requisiti per la partecipazione del pubblico dei citati Protocolli FIGC si intendono confermati per le rispettive categorie.

INTEGRAZIONI RIFERITE SOLAMENTE AL PROTOCOLLO PROFESSIONISTI

INTRODUZIONE

Il Protocollo si applica ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili, Serie A femminile, Primavera 1, 2, 3 e 4 maschili, e relativi Arbitri.

INTEGRAZIONI RIFERITE SOLAMENTE AL PROTOCOLLO DILETTANTI/GIOVANILE/ATTIVITÀ DI BASE

REQUISITI MEDICO-SANITARI

Con riferimento alle procedure mediche dello **screening iniziale** cui sottoporre il Gruppo Squadra nella fase di ripresa delle attività, richiesto obbligatoriamente per tutte le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche, si precisa che - in coerenza con quanto riportato all'Art. 9 del DL 22 Aprile 2021, n. 52 - *è possibile utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, in alternativa ai Test molecolari PCR (comunque indispensabili quali test di conferma), i Test antigenici basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuti dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari, da ripetersi obbligatoriamente a distanza di 6-7 giorni dal primo test per i soli soggetti "susceptibili".*

Il riferimento di cui al punto 3) di pagina 10 del Protocollo Dilettanti/Giovanile, si intende pertanto sostituito dal testo sopra riportato.

La tipologia e la modalità di effettuazione di tali tamponi antigenici restano ovviamente ammesse anche per le **successive attività di controllo**.

Rimane tuttavia **fortemente consigliato**, per lo svolgimento di attività di livello nazionale, o comunque riconosciute "di preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali, per la fase di screening iniziale, l'effettuazione di test antigenici "rapidi" ad elevata sensibilità e specificità (immunofluorescenza, chemiluminescenza) per la ricerca del virus, riconosciuti obiettivamente più accurati.

Le indicazioni e procedure di cui sopra, riguardanti la fase di screening iniziale e quella dei controlli successivi, sono da applicarsi anche ai componenti del Gruppo 2 (Arbitri) delle relative categorie.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI BASE

Con riferimento alle "**Indicazioni per le attività di base**" riportate a pagina 13 del Protocollo Dilettanti/Giovanile/Attività di base, la sezione si intende integralmente sostituita dal seguente testo, il quale, per immediato riscontro, si richiama con le modifiche evidenziate in giallo.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI BASE


[Valido anche per le attività dilettantistiche e giovanili di livello regionale e provinciale]

Con riferimento alla presente sezione, si ricorda che per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche di livello regionale e provinciale è comunque richiesto lo screening iniziale, così come richiamato nelle pagine precedenti (riferimento pag. 9).

Fermo restando quanto precede, per la partecipazione alle attività dilettantistiche e giovanili agonistiche di livello regionale e provinciale ed a quelle calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, rimane fermo quanto già previsto nei precedenti Protocolli specifici, con riferimento a:

1. **Autocertificazione** (come per la popolazione generale). In caso di possesso di Green Pass, lo stesso può valere come autocertificazione.
2. **Certificato d' idoneità medico-sportiva agonistica o non-agonistica, a seconda delle norme di riferimento** (obbligatorio e specifico dei tesserati: si ricorda che, in assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato, non è consentito prendere parte alle attività).
3. **Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione** da parte delle Società Sportive (si vedano, a questo proposito, l'Allegato 5 e l'Allegato 7 delle correnti "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più volte citate nel presente documento).
4. **Attività di informazione/formazione** nell'ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal "campo di gioco", a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1, lettera d), del decreto legge 52/2021, è in ogni caso richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso alle attività degli sport di squadra "limitatamente alle attività al chiuso". Ai sensi della normativa vigente, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni.



FIGC • FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri 14, 00198 • Roma